

## COMMISSIONI RIUNITE

### INTERNI (II) - FINANZE E TESORO (VI)

#### I.

### SEDUTA DI VENERDÌ 30 OTTOBRE 1964

#### PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA VI COMMISSIONE VICENTINI

#### INDICE

	PAG.
<b>Congedi:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1
<b>Comunicazioni del Presidente:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1
<b>Disegni di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Avanzamento degli ufficiali del ruolo d'onore dei Corpi della guardia di finanza e delle Guardie di pubblica sicurezza (1302) . . . . .	1
PRESIDENTE . . . . .	1, 2
TURNATURI, <i>Relatore</i> . . . . .	1
GREPPI . . . . .	2
MAZZA, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	2
Integrazione dell'articolo 30 della legge 5 luglio 1961, n. 641, concernente disposizioni sulle pubbliche affissioni e pubblicità affine. ( <i>Approvato dal Senato</i> ) (1336) . . . . .	2
PRESIDENTE . . . . .	2, 3
RUSSO SPENA, <i>Relatore</i> . . . . .	2
MAZZA, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	3
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	4

La seduta comincia alle 9,05.

#### Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che per la II Commissione (Affari interni) sono in congedo i deputati: Alatri, Barzini, Berloff, Dossetti e Rampa e che per la VI Commissione (Finanze e tesoro) sono in congedo i deputati Azzaro e Mitterdorfer.

#### Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Assennato, Bima, Carocci e Salvi sono rispettivamente sostituiti, per la discussione del provvedimento all'ordine del giorno, dai deputati Chiaromonte, Russo Spina, Granati e Tozzi Condivi.

#### Discussione del disegno di legge: Avanzamento degli ufficiali del ruolo d'onore dei Corpi della Guardia di Finanza e delle Guardie di pubblica Sicurezza (1302).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Avanzamento degli ufficiali del ruolo d'onore dei Corpi della Guardia di finanza e delle Guardie di pubblica sicurezza ».

L'onorevole Turnaturi ha facoltà di svolgere la relazione.

TURNATURI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la legge 7 novembre

IV LEGISLATURA — COMMIS. RIUNITE (INT. — FIN. E TES.) — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1964

1962, n. 1598 ha apportato sostanziali modifiche all'articolo 120 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, con il quale veniva disciplinata la procedura per il conferimento di promozioni agli ufficiali del ruolo d'onore.

È noto che in detto ruolo transitano gli ufficiali che hanno riportato ferite in guerra e per cause di guerra e la cui minorazione fisica è tale da rendere incompatibile la permanenza nel servizio.

Ora la legge 12 novembre 1955, n. 1137, all'articolo 120, disponeva, appunto, che tali ufficiali potessero conseguire la promozione soltanto dopo cinque anni di permanenza nel ruolo d'onore.

Tale norma aveva determinato notevoli inconvenienti, che in certi casi limite annullavano completamente il fine etico che la norma intendeva perseguire.

In conseguenza fu elaborata la legge 7 novembre 1962, n. 1598, in forza della quale veniva disposto che gli ufficiali del ruolo di onore dell'Esercito, della Marina e dell'aeronautica possono conseguire l'avanzamento al grado superiore a quello con il quale vi furono iscritti, soltanto dopo un anno di permanenza in detto ruolo e compiuti cinque anni di anzianità di grado.

In tal modo veniva eliminato l'inconveniente cui si è fatto prima menzione.

Senonché l'emanazione di tale legge ha portato ad una ingiustificata sperequazione di trattamento tra gli ufficiali del ruolo d'onore della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e quelli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Infatti, mentre per i primi rimaneva in vigore l'articolo 120 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, per gli altri tale norma era stata modificata con la legge 7 novembre 1962, n. 1598, come sopra accennato.

Il disegno di legge al nostro esame, dunque, con il quale si propone di ovviare a tale lamentata sperequazione, merita senz'altro la nostra incondizionata approvazione.

Se un rilievo si deve fare è che si pervenga rapidamente all'approvazione del disegno di legge in quanto le guardie di finanza e di pubblica sicurezza in questa vicenda che riguarda le promozioni e lo sviluppo di carriera sono state sempre un po' trascurate.

Credo che le Commissioni finanze e tesoro ed interni non possono essere insensibili a questa situazione e che, pertanto, cerchino di eliminare per l'avvenire simili incongruenze legislative.

GREPPI. Mi sostituisco al Relatore per la II Commissione, l'onorevole Cattaneo Pe-

trini Giannina, che è assente, per aderire totalmente alla relazione del collega Turnaturi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non ho nulla da aggiungere alla chiara relazione del collega Turnaturi.

PRESIDENTE. Do allora lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« Agh ufficiali del ruolo d'onore dei Corpi della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 novembre 1962, n. 1598 ».

Non essendovi emendamenti, trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Integrazione dell'articolo 30 della legge 5 luglio 1961, n. 641, concernente disposizioni sulle pubbliche affissioni e pubblicità affine (1336).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazione dell'articolo 30 della legge 5 luglio 1961, n. 641, concernente disposizioni sulle pubbliche affissioni e pubblicità affine ».

Il Relatore per la II Commissione, onorevole Russo Spena, ha facoltà di svolgere la relazione.

RUSSO SPENA, *Relatore*. Il decreto presidenziale 8 novembre 1947, n. 1417, recava una norma di imposizione, allorché autorizzava i Comuni ad imporre tariffe relative alla pubblicità affine.

Si tratta di una forma di pubblicità effettuata dai privati con mezzi propri, senza alcuna prestazione da parte del comune.

La Corte costituzionale, investita della questione di legittimità costituzionale nei riguardi dell'articolo 2 del suddetto decreto, lo ha ritenuto incostituzionale, poiché si trattava di una vera e propria imposizione, dato che il comune poteva, senza alcuna limitazione fissata dal legislatore, applicare tariffe cui non corrispondeva una prestazione da parte del comune stesso.

In conseguenza della pronuncia di incostituzionalità della Corte, il Governo presentò un disegno di legge con cui intese compilare una specie di testo unico e, dopo varie discussioni delle nostre due Commissioni (Interni e Finanze e tesoro) riunite, si giunse all'approvazione della legge 5 luglio 1961, n. 641.

La incostituzionalità dell'articolo 2 del decreto presidenziale n. 1417 era stata dichiarata per violazione dell'articolo 23 della Costituzione, ma noi, quando legiferammo in ordine alla norma transitoria contenuta nell'articolo 30 della legge n. 641, non tenemmo presente la declaratoria della Corte costituzionale. Fra la pubblicazione della sentenza della Corte e l'entrata in vigore della legge n. 641, è intercorso, infatti, uno spazio di tempo e, per agevolare le finanze dei comuni, che in alcuni casi avevano già incassato i tributi in questione, che avrebbero dovuto restituire per effetto della pronuncia della Corte, con il citato articolo 30 fu stabilito non solo che i comuni non avrebbero dovuto restituire, ma che avrebbero potuto continuare a percepire quei tributi ancora per due anni.

Come era da prevedersi, l'articolo 30 della legge n. 641 è stato impugnato per violazione dell'articolo 136 della Costituzione, che sancisce l'inefficacia della norma dichiarata incostituzionale, che, pertanto, non può per alcun motivo essere rimessa in vigore.

La Corte costituzionale anche questa volta ha pronunciato declaratoria di incostituzionalità, cosicché anche l'articolo 30 della legge n. 641 è inefficace.

A questo punto mi sia permesso osservare che, quando esiste una pronuncia di incostituzionalità, sarebbe bene che i membri della Commissione la tenessero presente, perché sul piano politico della legittimità della strutturazione dello Stato queste sentenze non costituiscono un fatto positivo per il legislatore.

Tornando alla sentenza in questione, troviamo tuttavia che essa ci indica la strada per far sì che i comuni non debbano restituire i tributi di cui trattasi.

Nell'ultima parte della sentenza è detto infatti che la Corte costituzionale ritiene che la situazione di carenza legislativa possa indurre a giungere a diverse conclusioni sulla valutazione di costituzionalità della norma impugnata e consente alcuni rimedi.

In sostanza la sentenza invita il legislatore a creare una nuova norma legislativa in materia di imposte, che potrà avere effetto retroattivo.

Questo ha tentato di fare il disegno di legge governativo; ma esso conteneva un terzo comma il quale indirettamente sembrava far rivivere le tariffe precedenti ed allora il Senato lo ha abolito ed ha approvato un articolo di legge di due soli commi secondo i quali i comuni sono autorizzati a disporre una imposizione per questo periodo di carenza legislativa, imposizione eguale alle tariffe che

sono state già approvate a seguito della legge 5 luglio 1961, n. 641 da parte di ciascun comune con una riduzione del 20 per cento.

Qual è stato il motivo per il quale si è arrivati a questa disposizione che prevede una riduzione delle tariffe del 20 per cento?

Voi ricorderete che quando discutemmo la legge vedemmo che in effetti fino a quel momento i comuni avevano apportato alle loro tariffe una variazione percentuale in aumento che si aggirava sul 20-25 per cento. Il Senato ha voluto dare ai comuni la facoltà di fissare le tariffe nei limiti della legge del 1961 e decurtandole del 20 per cento, cifra questa che costituisce la variazione in aumento che i comuni hanno apportato alle tariffe dopo l'entrata in vigore della citata legge del 1961.

Con questa nuova formulazione che viene al nostro esame dopo la delibera del Senato, i comuni non dovranno restituire nulla rispetto a quanto hanno già percepito dalle ditte pubblicitarie e verranno ad imporre a quelle ditte delle tariffe presso a poco corrispondenti a quelle esistenti prima dell'entrata in vigore della legge n. 641.

Poiché questa volta lo strumento legislativo si esprime in maniera conforme al dettato costituzionale ed alle pronunce della Corte costituzionale, esso può essere rapidamente approvato e come Relatore ne do parere favorevole.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

**MAZZA, Sottosegretario di Stato per l'interno.** Mi associo alle conclusioni del Relatore.

**PRESIDENTE.** Passiamo agli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

#### ART. 1.

Fermi gli effetti della prescrizione previsti dall'articolo 48, terzo comma, del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni ed aggiunte, per le pubbliche affissioni e la pubblicità affine effettuate dopo il 2 luglio 1959 e prima del 13 agosto 1961, si applicano le tariffe deliberate nei termini e con le modalità previsti dalla legge 5 luglio 1961, n. 641, ridotte del 20 per cento.

Le medesime tariffe, con la stessa riduzione, sono applicabili anche ai rapporti non definiti inerenti a pagamenti ancora dovuti ai comuni e loro concessionari per pubblicità affine effettuata anteriormente al 3 luglio 1959.

(È approvato).

## ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*E approvato*).

Avverto che il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Avanzamento degli ufficiali del ruolo di onore dei Corpi della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza » (1302).

Presenti e votanti . . . .	51
Maggioranza . . . . .	26
Voti favorevoli . . . .	49
Voti contrari . . . . .	2

(*La Commissione approva*).

« Integrazione dell'articolo 30 della legge 5 luglio 1961, n. 641, concernente disposizioni sulle pubbliche affissioni e pubblicità affine » (*Approvato dal Senato*) (1336).

Presenti e votanti . . . .	51
Maggioranza . . . . .	26
Voti favorevoli . . . .	49
Voti contrari . . . . .	2

(*La Commissione approva*).

*Hanno preso parte alla votazione per la II Commissione:*

Amodio, Bisantis, Calasso, Cassiani, Conci Elisabetta, Dal Canton Maria Pia, Di Gianantonio, Di Primio, Ferrari Virgilio, Gagliardi, Gambelli Fenili, Greppi, Grimaldi, Lombardi Ruggero, Mattarelli Gino, Matteotti, Maulini, Miotti Carli Amalia, Pagliarani, Paolicchi, Russo Spena, Sangalli, Semeraro, Simonacci e Vercelli.

*Sono in congedo per la II Commissione:*

Alatri, Barzini, Berloff, Dossetti e Rampa.

*Hanno preso parte alla votazione per la VI Commissione:*

Baslini Antonio, Bassi Aldo, Russo Spena, Bonaiti, Castellucci, De Ponti, Laforgia, La Penna, Lenti, Longoni, Loreti, Malfatti Francesco, Matarrese, Mussa Ivaldi, Nicoletto, Patrini, Pella, Raffaelli, Salvi, Scricciolo, Tambroni, Terranova Raffaele, Turnaturi, Usvardi, Vicentini e Zugno.

*Sono in congedo per la VI Commissione:*

Azzaro e Mitterdorfer.

**La seduta termina alle 9,45.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. ANTONIO MACCANICO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI